

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali» (1544)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	<i>Pag. 2, 6, 7 e passim</i>
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	3, 7
CORRENTI (PCI)	5
VITALONE (DC), relatore alla Commissione ..	2, 3, 4 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali» (1544)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta dell'8 marzo.

VITALONE, *relatore alla Commissione*. Ritengo che il documento del Governo riguardante le ragioni che militano per l'accoglimento delle indicazioni emerse nel corso del dibattito parlamentare sia ampiamente satisfattivo delle riflessioni che avevamo avviato in sede di Commissione.

La problematica, come è noto, riguardava sostanzialmente la lettera b) dell'articolo 2. Si suggeriva l'opportunità di rimuovere una griglia così severa di accertamenti, che poteva rivelarsi in qualche maniera impeditiva del rapido corso delle procedure di attuazione delle convenzioni sul trasferimento delle persone condannate, in ragione dell'esigenza di assolvere ad una teoria di adempimenti penetranti che riguardavano l'imparzialità e l'indipendenza del giudice, la ritualità del procedimento all'interno del quale era stata pronunciata condanna con rispetto delle norme di garanzia e la contestazione del fatto.

Il Governo, svolgendo una riflessione che ripercorre ampiamente il tragitto dell'elaborazione legislativa, mirata non già ad introdurre elementi di novità rispetto al sistema organizzato con il nuovo codice di procedura penale ma sostanzialmente a dare anticipata esecuzione all'istituto del riconoscimento con una tecnica espansiva rispetto alla formula dell'articolo 12 del codice penale (che, come è stato ricordato anche nel corso del dibattito, serviva ad operare *contra reum*), intende dare esecuzione al riconoscimento delle sentenze penali straniere, sia pure in ipotesi circoscritte.

Il provvedimento con cui si dispone l'esecuzione della pena detentiva nel nostro paese è certamente, alla stregua del disegno di legge, un provvedimento di natura giurisdizionale. Dico questo anzitutto perchè solo tale natura può garantire la legittimità formale del provvedimento in una materia in cui sono in gioco i valori di libertà costituzionale meno protetti; in secondo luogo perchè è questo il meccanismo che consente di non esercitare l'azione penale in Italia, per lo stesso fatto, una volta che nel nostro ordinamento sia stata assunta la sentenza penale straniera.

Debbo infine svolgere una riflessione sulla quale vorrei successivamente che la Commissione si pronunciasse. Dobbiamo prendere atto con franchezza che questa modifica ordinamentale realizza una virata rispetto al sistema allestito negli articoli 730 e seguenti del nuovo codice penale di rito. Nella nota ministeriale si sottolinea che l'anticipazione dell'esecuzione delle suddette sentenze è finalizzata a superare le difficoltà che in concreto si stanno manifestando per dare piena attuazione ad intese pattizie già mature sul piano internazionale. La problematica su cui vorrei fare una succinta riflessione è la seguente: è utile inserire questa norma in via definitiva nel nostro ordinamento come norma speciale e quindi derogativa, anche per il futuro, delle prescrizioni della legge processuale? Non sarebbe forse più opportuno introdurre un limite temporale da collegare all'entrata in vigore del nuovo codice di rito? Se si optasse per questa seconda soluzione sarebbe sufficiente inserire nell'articolo 2 del disegno di legge una clausola limitativa della vigenza della norma.

In una nota analitica il Governo ci ha comunicato l'accoglimento delle ossevizioni emerse nella Commissione nel corso di altra seduta. Ritengo però utile ascoltare l'opinione della Commissione e del Governo sull'opportunità di stabilire che la norma al nostro esame è una norma a tempo, suscettibile di caducarsi con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito; in caso contrario si attribuisce valore di norma speciale al provvedimento che dovrà essere approvato.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo ribadisce il suo parere favorevole in ordine alle questioni sollevate durante il dibattito svoltosi in Commissione per quanto concerne l'eliminazione della lettera *b*) dell'articolo 2. Infatti sono stati opportunamente considerati i pericoli e le preoccupazioni che tale norma potrebbe generare.

Ribadendo quindi la sua opinione, dichiara anche di ritenere opportuno il mantenimento della lettera *d*) dello stesso articolo 2 per le ragioni già esposte dalla Direzione generale degli affari penali del Ministero nella nota redatta in data 11 marzo.

Per quanto riguarda l'osservazione testè fatta dal relatore, concernente l'attribuzione di valore transitorio a questo testo con riferimento alla prossima entrata in vigore del codice di procedura penale, il Governo ritiene che non sia necessario intervenire. Infatti nelle norme di coordinamento e di applicazione previste dal nuovo codice sono ricomprese anche disposizioni che prevedono la caducazione di norme incompatibili. Comunque il Governo ritiene che difficilmente possa configurarsi incompatibilità.

VITALONE, relatore alla Commissione. Il provvedimento al nostro esame una volta approvato non solo sarebbe una legge speciale, ma anche una legge posteriore rispetto al nuovo codice di rito.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Voglio ricordare alla Commissione che un analogo problema è stato sollevato per quanto concerne l'articolo 10 della cosiddetta legge sulla violenza sessuale. In quell'occasione è stato rilevato che nell'articolo 6

dello stesso provvedimento si prevede che tutte le disposizioni diverse da quelle contenute nel nuovo codice di procedura penale debbono considerarsi caducate.

Oltre tutto, come principio generale, in caso di diversità di disposizioni, le norme del nuovo codice dovrebbero in ogni caso prevalere. Comunque, se si ritiene di attribuire specifica transitorietà alla disposizione al nostro esame, accogliendo la preoccupazione espressa dal relatore, il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

VITALONE, *relatore alla Commissione*. Per un ulteriore chiarimento didascalico, il problema sottintende una scelta politica; se vogliamo mantenere all'interno dell'ordinamento uno strumento straordinario che ha nell'economia della sua previsione uno spazio derogativo, debbo dire che si ritaglia piuttosto ambiguamente perchè, se non vi fosse stata una chiara enunciazione di quella griglia di requisiti, nessuno avrebbe posto attenzione su ciò che accade con l'intervento soppressivo che andiamo ad operare. Oggi, per aderire alle preoccupazioni che sono state manifestate in Commissione e che il Governo ha fatto proprie, diciamo che si procede al riconoscimento in presenza delle condizioni convenzionali e quando ricorrono alcuni requisiti che sono sostanzialmente tutti quelli previsti dall'articolo 733, in qualche maniera già descritto nella fattispecie dell'articolo 2, salvo il requisito della lettera b).

La soppressione di questo specifico requisito è sintomatica della preoccupazione che la sorregge e cioè vogliamo evitare che una indagine sulle qualità della giurisdizione straniera possa in qualche maniera interdire la realizzazione di quel risultato solidaristico ed umanitario che è al fondo di questa legge. Ora è una preoccupazione che dobbiamo trascinarci dietro indefinitamente nel tempo, oppure è una preoccupazione che può attestarsi all'entrata in vigore del nuovo codice? La scelta è squisitamente politica. Se prevediamo che per l'avvenire si possano ripetere situazioni congeneri, manteniamo questa norma a regime e definiamola come norma speciale perchè è successiva al codice di procedura penale, è norma che contiene disciplina derogativa a quella tracciata nel testo dell'articolo 733 della nuova legge. Se, invece, riteniamo che si possa nel breve termine sovvenire a quelle esigenze che sono al fondo dell'iniziativa legislativa e che sono affiorate ricorrentemente nel dibattito, stabiliamo il limite del vigore di questa norma con la sopravvenienza della nuova disciplina generale.

La mia opzione personale è che si debbano riportare le armonie del sistema. Abbiamo fatto una nuova legge procedurale, mi sembra almeno improprio che, anticipandone aspetti significativi, si introducano situazioni eccezionali che finiscono in qualche maniera per scalfire la *ratio iuris* della norma generale. Se c'è una situazione contingente che deve essere risolta, procediamo, per poi ripristinare, con l'avvento del nuovo codice, il sistema generale.

Vorrei aggiungere un ulteriore elemento a favore di questa scelta. Mi rifiuto di pensare, onorevoli colleghi, che le stesse ragioni che hanno indotto la Commissione ad aprire un dibattito e a ritardare l'approvazione della legge, non saranno presenti nel momento ermeneutico, nel

momento in cui un giudice della Repubblica fosse chiamato a dare esecuzione ad una sentenza straniera in un contesto nel quale è di tutta evidenza che si reclama la realizzazione del risultato costituzionale che è quello di restituire l'espiazione penale ai suoi connotati, descritti nell'articolo 27 e, siccome mi sembra quasi altrettanto logico suggerire che una espiazione finalizzata a questo risultato non può che essere una espiazione nel territorio dello Stato di appartenenza, è di tutta chiarezza che il giudice dovrà trarre la sua decisione sulla realizzazione dei lavori previsti dal sistema giuridico. È una preoccupazione forse eccessiva di cui ci stiamo facendo carico in questa sede, in una fase applicativa nella quale si reclamano risposte sollecite al cospetto di situazioni individuali particolarmente pressanti. Il mio suggerimento è una durata fino all'entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

CORRENTI. Abbiamo preso volentieri atto dell'adesione del Governo alle osservazioni che il mio Gruppo aveva formulato in ordine all'opportunità di espungere dall'articolo 2 la previsione della lettera b), che in realtà costituiva una deviazione rispetto alla principale preoccupazione di armonizzare la pena al sistema italiano per il cittadino italiano condannato all'estero. È con questa adesione del Governo che dovrà certamente essere formalizzato in questa sede il problema con un opportuno emendamento peraltro già presentato.

Il relatore pone un problema che effettivamente esiste, ed in ordine al quale dobbiamo pronunciarci, e devo dire che per orientamento generale saremmo propensi ad aderire alla tesi del relatore perchè la norma eccezionale, ove possibile, deve essere sempre evitata rispetto ad un più complessivo sistema normativo.

Nel caso specifico abbiamo un forte dubbio che gli effetti nocivi che con questa norma intendiamo evitare si possano di fatto evitare in quel breve lasso di tempo che ci separa dall'approvazione e dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

In altre parole, non credo che in questa sede possiamo teorizzare uno slittamento dei termini rispetto a quello del 24 ottobre, che è assai ravvicinato, e per queste ragioni saremmo propensi in questa sede a non inserire subito un dato di cessazione di operatività di questa norma. Però ritengo che potremmo ritornarci sopra.

In altre parole, condivido l'*animus* del relatore in riferimento a questa preoccupazione e condivido il timore, ma i tempi troppo stretti di entrata in vigore del nuovo codice inducono e non introducono una norma che ponga la vigenza di questa legge ad una data che sappiamo oggi certa, cioè al 24 ottobre, con l'impegno, siccome ci ritroviamo in questa preoccupazione, a togliere validità alla norma stessa perchè, invece, sia il codice di rito a disciplinare compiutamente la materia.

Temo che, altrimenti, non riusciremmo a rimanere nei tempi previsti.

VITALONE, *relatore alla Commissione*. Alla stregua dei chiarimenti del senatore Correnti, il relatore non formalizza la richiesta emendativa.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Ai fini dell'esecuzione della pena in Italia nei casi di applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza penale straniera. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette, inoltre, la domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.

2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo e terzo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.

Su tale articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Corleone.

Ne do lettura:

Aggiungere il seguente comma 3:

«Il cittadino nei cui confronti è stata emessa all'estero sentenza penale di condanna qualora abbia interesse all'applicazione della Convenzione di cui al primo comma, può inoltrare al Ministro di grazia e giustizia istanza di trasferimento nello Stato».

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento si intende decaduto.

VITALONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento potrebbe essere fatto proprio dal relatore qualora si ritenesse da parte della Commissione stessa che il suggerimento in esso contenuto sia meritevole di accoglimento. Praticamente si suggerisce una facoltà della parte di attivare il procedimento di riconoscimento.

Ritengo impropria la proposta del senatore Corleone, ma se la Commissione ritiene, ripeto, il relatore può far propria la proposta emendativa.

PRESIDENTE. Devo far osservare il Regolamento. Se nessuno formalmente fa propria la proposta, la stessa si intende decaduta.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2.

1. Alla sentenza penale straniera è dato riconoscimento se ricorrono, oltre quelle previste dalla Convenzione, le seguenti condizioni:

a) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) la sentenza è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale; l'imputato è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera e gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e ad essere assistito da un difensore;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è in corso nello Stato procedimento penale.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è del relatore e tende a sopprimere la lettera b) del comma 1.

Il secondo è del senatore Corleone e tende a sopprimere la lettera d) del comma 1. Stante l'assenza del presentatore, senatore Corleone, questo emendamento si intende decaduto.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Con la sentenza di riconoscimento la corte di appello determina, sulla base della pena stabilita nella sentenza straniera, la pena, prevista dalla legge italiana, che deve essere ancora eseguita.

2. Nel determinare la pena, la corte di appello applica i criteri previsti nell'articolo 10 della Convenzione.

3. Quando l'entità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale.

È approvato.

Art. 4.

1. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

2. Il condannato trasferito in applicazione della Convenzione non può essere nè estradato nè sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

È approvato.

Art. 5.

1. L'esecuzione all'estero di una sentenza di condanna non è ammessa se non vi è stata deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.

2. Il consenso del condannato è prestato davanti al magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il condannato si trova, ovvero davanti alla corte di appello che procede. L'autorità giudiziaria accerta che il consenso sia prestato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

3. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Corleone tendente ad aggiungere il seguente comma:

«Lo straniero detenuto nello Stato per espiazione delle pene a seguito di sentenza penale di condanna se ha interesse che l'esecuzione della pena prosegua nel suo stato di origine può inoltrare al Ministro di grazia e giustizia istanza di trasferimento nello Stato di origine. Il Ministro, ove ne ricorrano le condizioni, procede nei modi di cui al comma 1».

Stante l'assenza del presentatore, senatore Corleone, questo emendamento si intende decaduto.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 6.

1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nell'altro Stato e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dell'altro Stato, essa è stata interamente espiata.

È approvato.

TITOLO II

NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA, FIRMATO A BANGKOK IL 28 FEBBRAIO 1984

Art. 7.

1. Ai fini dell'applicazione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984, si osservano le disposizioni degli articoli 1 e 2, dell'articolo 3, comma 1, e degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

2. Quando l'esecuzione in Italia di una sentenza penale thailandese comporta l'applicazione della liberazione condizionale o di altra misura analoga disposta dalle autorità thailandesi, la corte di appello la converte in una misura prevista dalla legge italiana che, per quanto possibile, corrisponda a quella convertita; in ogni caso non deve essere aggravato il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti thailandesi.

3. Il riconoscimento di una sentenza penale thailandese per l'esecuzione della pena in Italia e l'esecuzione in Thailandia di una sentenza penale italiana sono subordinati alla condizione che il condannato abbia prestato il suo consenso volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche dello stesso.

È approvato.

TITOLO III

NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SORVEGLIANZA DELLE PERSONE CONDANNATE O LIBERATE CONDIZIONALMENTE

Art. 8.

1. Ai fini dell'esecuzione della sentenza di condanna nei casi di applicazione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, si osservano, anche per quanto concerne il titolo II della Convenzione, le disposizioni degli articoli 1 e 2 e degli articoli 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 1 e 3 della presente legge.

Propongo un emendamento formale: aggiungere, dopo la parola: «condizionalmente», le altre: «adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964,».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 con la modificazione testè accolta.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 9.

1. Agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione, il riconoscimento della sentenza straniera non è ammesso soltanto nei casi previsti dalle lettere *b*) e *d*).

2. La corte d'appello che delibera il riconoscimento invia gli atti al magistrato di sorveglianza per la determinazione delle misure di sorveglianza ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione. Si osservano le disposizioni degli articoli 71, 71-bis, 71-ter e 71-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Quando la sentenza straniera è stata riconosciuta, il condannato non può essere estradato nè sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Tuttavia, nei casi di applicazione del titolo II della Convenzione, il condannato, a seguito della decisione prevista nell'articolo 15 della Convenzione stessa, può essere estradato verso lo Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna o, se l'extradizione non è concessa, essere di nuovo sottoposto a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto.

È approvato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI